



D.R. n. 780

**OGGETTO: “Regolamento di Ateneo per l’attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (legge n.626/94)” adottato con D.R. n.1029 del 09 maggio 2007: modifica dell’art. 10 in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81.**

### IL RETTORE

**PRESO ATTO** che la normativa vigente in materia di sicurezza è stata modificata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che il vigente “*Regolamento di Ateneo per l’attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori*”, approvato con D.R. n.1029 del 09 maggio 2007, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e s.m.i. e pertanto risulta superato alla luce delle modifiche normative intervenute a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;

**CONSIDERATA** dunque la necessità per l’Ateneo di procedere all’immediata revisione del Regolamento in primo luogo nella parte in cui non rispecchia il mutato quadro normativo che prevede la figura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e la relativa designazione da parte del Rettore, in qualità di datore di lavoro;

**VISTO** l’Art.10 del vigente Regolamento che disciplina il Servizio di prevenzione e protezione senza prevedere la figura del Responsabile del Servizio per come disciplinato dall’art. 33 del D.Lgs n. 81/2008;

**VISTO** il D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm ed in particolare:

Art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 33 “Servizio di prevenzione e protezione” che recita:

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione (prioritariamente) all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico;

Art. 34 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con



verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2;

**TENUTO CONTO** che ai sensi degli artt. 17 e 33 del D.Lgs 81/2008 sopra riportati compete al Rettore in qualità di datore di Lavoro l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed altresì la designazione del Responsabile del Servizio medesimo;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo;

**RITENUTA** la necessità ed urgenza di allinearsi al mutato quadro normativo tenuto conto della delicatezza delle questioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle responsabilità conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia che ricadono sul datore di lavoro;

#### **DECRETA**

L'art. 10 "Servizio di Prevenzione e Protezione" del "Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (legge n.626/94)" adottato con D.R. n.1029 del 09 maggio 2007 è come di seguito modificato:

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione competente per tutte le strutture dell'Ateneo.

2. Il Servizio coadiuva il Rettore per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare il servizio è preposto:

- ad individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ateneo;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art.28, comma 2 del D.Lgs n.81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ateneo;

- a formulare proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs n.81/2008;

- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 D.Lgs n.81/2008;

3. Il datore di lavoro, i responsabili di attività scientifica e didattica in laboratorio, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle loro specifiche competenze, forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente tutte le informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi nelle varie strutture dell'Università;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive in materia di sicurezza;

c) la descrizione degli impianti e delle attività svolte;



- d) i dati relativi al registro degli infortuni, alle malattie professionali ed alla risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità alle mansioni di competenza e per causa di servizio;  
e) le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. Non possono essere poste in essere nuove attività, o modifiche significative ed attività in corso, comportanti rischio per i lavoratori senza la preventiva informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione.

5. Il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti, nell'ambito delle loro specifiche competenze, danno notizia al Servizio di prevenzione e protezione di ogni incidente verificatosi sul posto di lavoro, anche se non ha comportato danni alle persone.

6. I componenti del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi ed alle ricerche di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Al Servizio di Prevenzione e Protezione è preposto il Responsabile del Servizio medesimo designato dal Rettore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.81/2008 ed in possesso dei requisiti e capacità tecniche di cui all'art.32 del D.Lgs n.81/2008.

Art.2. Emanare l'articolo 10 del Regolamento per come modificato all'art.1 del presente provvedimento.

Art. 3 L'articolo modificato entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo nella Sezione "Statuto – Normative – Interesse Generale".

Il presente provvedimento è inviato alla ratifica del SA e del CdA nelle prossime sedute.

Lecce, 07/08/2015

**f.to IL RETTORE  
Prof. Vincenzo Zara**

*Alla Ratifica del S.A. e del C.d.A*

*Alla Raccolta*

*All'Albo on line*

*Al Sito web*

*All'Ufficio Comunicazione*